

Newsletter, lì 15/01/2026

## **OGGETTO: ABSTRACT LEGGE DI BILANCIO 2026**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d'impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.

### **1- FISCO E POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE**

#### **Riduzione IRPEF**

I commi 3-4 prevedono la riduzione dell'aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d'imposta, esclusi i costi sanitari.

#### **Carta “Dedicata a te”**

Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

#### **Premi di produttività e rinnovi contrattuali**

I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di

produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all'1%.

### **Buoni pasto elettronici**

L'esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).

### **Locazioni brevi**

Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

- il riferimento temporale per l'applicazione del regime agevolato viene esteso fino all'anno 2026;
- viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

- l'aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
- l'aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell'esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
- il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell'aliquota ridotta.

In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l'aliquota ordinaria del 26% o il regime d'impresa, a seconda delle circostanze.

### **Superbonus ed ecobonus**

Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l'articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi "ordinari" dopo la progressiva riduzione del Superbonus:

#### *Articolo 14 – Ecobonus*

- l'aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
- la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
- per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione "rafforzata" fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.

In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).

#### *Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni*

- viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
- dal 2027, la detrazione tornerà alla misura "ordinaria" del 36%,
- inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus "collegati" (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

## **2- MISURE PER LE IMPRESE**

### **Beni strumentali**

I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per investimenti in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il

fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per fruire dell'agevolazione l'impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all'estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d'imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Sono previsti inoltre crediti d'imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).

### **Criptovalute**

Il Ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all'euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un'aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni "neutre" generino imponibile.

### **Assegnazione agevolata di beni ai soci**

Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026,



con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un'imposta sostitutiva dell'8% (o 10,5% per le società **non operative**), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

La misura si estende anche all'estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).

### **Contributo banche e assicurazioni**

L'aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l'ambito soggettivo della misura, escludendo dall'aumento i soggetti indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell'extra-imposta derivante dall'aumento dell'aliquota.

### **Definizione agevolata cartelle**

Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l'importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).

### **3- LAVORO E PREVIDENZA**

#### **Incentivi alle assunzioni**

I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l'occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

#### **Assegno di inclusione (ADI)**

I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda.

#### **Ape Sociale**

L'APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) è un sostegno economico erogato dall'INPS a favore dei lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio - disoccupati, caregiver, invalidi, addetti a lavori usuranti - che abbiano compiuto almeno 63 anni. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2017 ed estesa al 31 dicembre 2026 (commi 162-163), consente di accompagnare tali soggetti fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, attraverso l'erogazione di un'indennità mensile fino al conseguimento dell'età pensionabile.

#### **Ammortizzatori sociali**

Rifinanziato il Fondo per l'occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.

## **Pensioni minime**

Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).

## **4- FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E WELFARE**

### **Bonus lavoratrici madri**

I commi 206-207 introducono un'integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

### **ISEE e prima casa**

I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia "prima casa" nell'ISEE, ovvero la soglia di valore dell'abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo.

Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l'incremento per figli successivi. Inoltre, l'articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con due o più figli.

### **Congedi parentali e genitorialità**

Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).

### **Fondo caregiver e Fondo minori**

Rifinanziati per sostenere l'assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).

### **Contributo abitativo**

Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235).



## Reddito di libertà

Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo Studio alla mail: [info@bsassociati.it](mailto:info@bsassociati.it)

*Tutte le informazioni contenute in questa newsletter sono informazioni iniziali, senza alcuna pretesa di completezza, che non fanno parte di alcun consiglio legale o fiscale e non possono sostituirle. Le norme legali indicate sono valide al momento della stesura della newsletter e possono essere successivamente modificate. È esclusa la responsabilità per il contenuto di questa newsletter, per qualsiasi motivo legale.*